



PROVINCIA DI ASCOLI PICENO

Medaglia d'oro al Valor Militare per attività partigiana

SERVIZIO TUTELA AMBIENTALE - RIFIUTI - ENERGIA - ACQUE
U.O.C. Risorse Energetiche

ALLEGATO N.1

INDICAZIONI OPERATIVE PER L'AUTORIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI FOTVOLTAICI.

PREMESSA

La realizzazione di impianti per la produzione di energia elettrica da conversione fotovoltaica superiori ad una certa soglia dimensionale è soggetta a procedure di **Valutazione di Impatto Ambientale**, ai sensi del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. e della L.R. 7/2004 e ss.mm.ii.. Inoltre ai sensi dell'art.16 della L.R. 6/2007 la Regione ha trasferito la competenza per la procedura di valutazione di impatto ambientale degli impianti fotovoltaici alle Province.

La costruzione e l'esercizio degli impianti fotovoltaici sono altresì subordinati, secondo quanto disposto dall'art. 12 del D.Lgs. n. 387/2003, al rilascio di un'**Autorizzazione Unica**, di competenza della Provincia a seguito della delega di cui all'art. 16 della L.R. 6/2007. In attesa dell'emanazione delle linee guida nazionali ai sensi del comma 10 dell'art. 12 del D.Lgs387/2003, la Provincia di Ascoli Piceno ha ritenuto opportuno redigere il presente documento, finalizzato al chiarimento delle **procedure** per il rilascio di autorizzazioni a seconda della tipologia, della potenza e della localizzazione dell'impianto, riservandosi di fornire altri approfondimenti in eventuali successive note (a seguito di chiarimenti legislativi sia da parte della Regione Marche che dei Ministeri competenti).

Il presente documento segue nelle parti applicabili, in base alla normativa vigente, le indicazioni riportate nella Bozza di Linee Guida in discussione presso i Ministeri dello Sviluppo Economico, dell'Ambiente e per i Beni e le Attività Culturali.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

- **Direttiva 27 settembre 2001 n.2001/77/CE** “*Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio sulla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili sul mercato interno dell'elettricità*” ;
- **Direttiva 23 aprile 2009 n.2009/28/CE** “*Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica ed abrogazione delle Direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE*”;
- **Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152** “*Norme in materia ambientale*”;
- **Decreto Legislativo 16 gennaio 2008, n. 4** “*Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale*”;



PROVINCIA DI ASCOLI PICENO

Medaglia d'oro al Valor Militare per attività partigiana

SERVIZIO TUTELA AMBIENTALE - RIFIUTI - ENERGIA - ACQUE

U.O.C. Risorse Energetiche

- **Legge Regionale 14 aprile 2004, n. 7** “Disciplina della procedura di valutazione di impatto ambientale”;
- **Legge Regionale 12 giugno 2007, n. 6** “Modifiche ed integrazioni alle Leggi regionali 14 aprile 2004, n. 7, 5 agosto 1992, n. 34, 28 ottobre 1999, n. 28, 23 febbraio 2005, n. 16 e 17 maggio 1999, n. 10 – Disposizioni in materia ambientale e rete natura 2000”;
- **Legge Regionale 12 ottobre 2007, n. 11** “Modifica alla Legge Regionale 14 aprile 2004, n. 7 “Disciplina della procedura di valutazione di impatto ambientale” Come modificata dalla legge regionale 12 giugno 2007, n. 6”;
- **Delibera di Giunta della Regione Marche n.1600/2004** “Linee Guida generali per l’attuazione della legge regionale sulla VIA”;
- **Delibera di Giunta Regionale del 09 febbraio 2009, n. 164** “Disciplina della Procedura di impatto ambientale art21 comma 6: modifica degli allegati per attuazione di sopraggiunte normative nazionali ed integrale pubblicazione del testo coordinato”;
- **Delibera di Giunta Regionale del 05 maggio 2009, n. 720** “Disciplina della procedura di valutazione di impatto ambientale” s.m., artt. 5 e 19 “Uniformazione delle modalità di gestione delle spese istruttorie in materia di VIA ad integrazione della DGR n. 1600/2004”;

- **Decreto Legislativo 29 dicembre 2003, n. 387** “Attuazione della Direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell’energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell’elettricità”;
- **Decreto Ministeriale 19 febbraio 2007** “Criteri e modalità per incentivare la produzione di energia elettrica mediante conversione fotovoltaica della fonte solare, in attuazione dell’art. 7 del D. Lgs. 29 dicembre 2003, n. 387”;
- **Legge 24 dicembre 2007, n. 244** Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008);
- **Decreto Legislativo 30 maggio 2008, n. 115** “Attuazione della Direttiva 2006/32/CE relativa all’efficienza degli usi finali dell’energia e i servizi energetici e abrogazione della direttiva 93/76/CE”;
- **Decreto Ministeriale 18 dicembre 2008**, “Incentivazione della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, ai sensi dell’articolo 2, comma 150, della legge 24 dicembre 2007, n. 244”;
- **Legge Regionale 6 giugno 1988, n. 19** “Norme in materia di opere concernenti linee ed impianti elettrici fino a 150.000 Volt”;
- **Deliberazione 23 luglio 2008 dell’Autorità per l’Energia Elettrica ed il Gas - ARG/elt 99/08** “Testo integrato delle condizioni tecniche ed economiche per la connessione alle reti elettriche con obbligo di connessione di terzi degli impianti di produzione di energia elettrica (Testo integrato delle connessioni attive – TICA”;

- **Legge 7 agosto 1990, n. 241** “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;



PROVINCIA DI ASCOLI PICENO

Medaglia d'oro al Valor Militare per attività partigiana

SERVIZIO TUTELA AMBIENTALE - RIFIUTI - ENERGIA - ACQUE

U.O.C. Risorse Energetiche

- **Legge 9 gennaio 1991, n. 10** “Norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia”;
- **Decreto Legislativo 26 ottobre 1995, n.504** “*Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative*”;
- **Decreto Legislativo 16 marzo 1999, n. 79** “*Attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica*”;
- **Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380** “*Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia*”;
- **Legge 23 agosto 2004, n. 239** “*Riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in Materia di energia*”;
- **Legge 23 luglio 2009, n. 99** “*Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia*”;
- **Bozza (del 23 luglio 2009 ultima discussione in Conferenza Unificata) di “Linee Guida per il procedimento di cui all’art. 12 del D.Lgs. 29/12/2003, n. 387 per l’autorizzazione alla costruzione e all’esercizio di impianti di produzione di elettricità da fonti rinnovabili nonché linee guida tecniche per gli impianti stessi”, concordata tra il Ministero dello sviluppo economico, il Ministero dell’ambiente della tutela del territorio e del mare e il Ministero per i beni e le attività culturali”.**

VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE

PROCEDURA DI VERIFICA (art.20 del DLgs. 152/06 e ss.mm.ii., art.6 L.R. n.7/2004 e DGRM n. 1600/2004)

Dal 13 febbraio 2009 è entrata in vigore la Parte II del D.lgs. 152/06 e ss. mm. ii, quindi, da questa data trovano diretta applicazione le disposizioni di cui alla L.R. 7/2004 e le relative Linee Guida Regionali sulla VIA solo laddove compatibili con le disposizioni di cui al sopra citato decreto legislativo.

Le maggiori variazioni dopo il 13/02/2009 (data di entrata in vigore delle modifiche al DLgs 152/06 apportate dal DLgs4/2008) riguardano:

- l’obbligo della pubblicazione integrale dei principali elaborati del progetto preliminare e lo studio preliminare ambientale sul sito web dell’ autorità competente;
- adeguamento dei tempi procedurali.

Pertanto, in attesa dell’approvazione della nuova Legge Regionale sulla VIA:



PROVINCIA DI ASCOLI PICENO

Medaglia d'oro al Valor Militare per attività partigiana

SERVIZIO TUTELA AMBIENTALE - RIFIUTI - ENERGIA - ACQUE

U.O.C. Risorse Energetiche

- la documentazione a corredo della domanda deriva da quanto previsto nella L.R. n.7/2004 e ss.mm.ii., nella DGRM n.1600/2004 e nel D.Lgs. 4/2008;
- l'istruttoria preliminare sull'istanza viene ancora effettuata (15gg dalla presentazione della domanda –DGRM 1600/2004-);
- i tempi del procedimento partono dalla data di pubblicazione sul BURM (commi 3 e 4 dell'art. 20 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.);
- l'istruttoria viene effettuata con il contributo dell'ARPAM e del CFS (ed eventuali altre amministrazioni che si ritiene opportuno coinvolgere –DGRM 1600/2004-)
- le spese istruttorie sono dovute secondo quanto previsto dalla L.R. n.7/2004 e ss.mm.ii. (DGRM 1600/2004 e DGRM 720/2009);
- la procedura di verifica può essere condotta prevedendo la possibilità di richiedere la documentazione integrativa.

VERIFICA DEGLI IMPATTI CUMULATIVI

La DGRM n.164/2009, non stabilisce elementi o criteri in base ai quali determinare la cumulabilità degli impatti, si ritiene opportuno considerare, in maniera prioritaria quello visivo.

Ad ogni buon conto poiché questo aspetto come pure gli altri possibili sono correlati alle caratteristiche delle diverse aree, la valutazione di procedere alla verifica degli impatti cumulativi avverrà caso per caso.

Nei limiti del possibile è opportuno che il soggetto richiedente effettui una ricognizione dell'area individuata per il suo investimento e fornisca, in sede di domanda, una valutazione preliminare rispetto a quanto sopra rappresentato.

Inoltre per condurre le proprie valutazioni e per supportare quelle dei Comuni e dei proponenti, è importante che la Provincia di Ascoli Piceno abbia un **quadro completo della situazione autorizzativa** degli impianti fotovoltaici nel territorio provinciale. Sarebbe quindi opportuno chiedere ai Comuni di trasmettere le seguenti informazioni relative agli impianti fotovoltaici di loro competenza **in corso di autorizzazione o già autorizzati**:

- Ditta richiedente;
- Ubicazione impianto (stralcio CTR scala 1:10.000 o aerofotogrammetrico scala 1:2.000);
- Planimetria dell'impianto;
- Tipologia di impianto (pannelli fissi, ad inseguimento, ecc.);
- Potenza elettrica (MW);

Il Comune, relativamente agli impianti per cui abbia comunicato alla Provincia l'avvio del procedimento di autorizzazione, dovrà procedere successivamente a comunicare anche il rilascio del relativo titolo abilitativo.



PROVINCIA DI ASCOLI PICENO

Medaglia d'oro al Valor Militare per attività partigiana

SERVIZIO TUTELA AMBIENTALE - RIFIUTI - ENERGIA - ACQUE
U.O.C. Risorse Energetiche

AUTORIZZAZIONE ALLA COSTRUZIONE ED ESERCIZIO DEGLI IMPIANTI FOTOVOLTAICI

INTRODUZIONE

Ai sensi dell'art. 16 della Legge Regionale 12 giugno 2007, n. 6: *“Sono delegate alle Province le funzioni amministrative concernenti le autorizzazioni di cui all'art. 12 del D. Lgs. 29 dicembre 2003, n. 387 ... per la costruzione e l'esercizio di impianti solari, sia termici che fotovoltaici”*.

Ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 387/2003 come modificato dalla L. 244/07: *“La costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, ..., sono soggetti ad una Autorizzazione Unica”* (comma 3). *“All'installazione degli impianti di fonte rinnovabile...per i quali non è previsto il rilascio di alcuna autorizzazione, non si applicano le procedure di cui ai commi 3 e 4. Ai medesimi impianti, quando la capacità di generazione sia inferiore alle soglie individuate dalla tabella A allegata al presente decreto (20 kW, n.d.r.), si applica la disciplina della denuncia di inizio attività di cui agli articoli 22 e 23 del DPR 380/2001”* (comma 5).

Sulla base della normativa sopra riportata, si ipotizzano procedimenti ed enti competenti differenti a seconda della tipologia di area in cui insiste l'intervento e della potenza e tipologia dell'impianto, come esplicitato nei paragrafi che seguono.

IMPIANTI DI POTENZA < 20 KW INTEGRATI E NON INTEGRATI

Ai sensi del comma 5 dell'art.12 del D.Lgs. 387/2003 agli impianti fotovoltaici con capacità di generazione inferiore a 20 KW, si applica la **disciplina della denuncia di inizio attività** di cui agli artt. 22 e 23 del DPR 380/2001.

Nei casi in cui sia necessario acquisire atti di assenso si applica il comma 4 dell'art.23 del D.P.R. 380/2001 che recita: *“Qualora l'immobile oggetto dell'intervento sia sottoposto ad un vincolo la cui tutela non compete all'amministrazione comunale, ove il parere favorevole del soggetto preposto alla tutela non sia allegato alla denuncia, il competente ufficio comunale convoca una conferenza di servizi ai sensi degli articoli 14, 14-bis, 14-ter, 14-quater, della legge 7 agosto 1990, n. 241.omissis.....”*.

Vengono fatti salvi i casi di impianti che presentano i requisiti di cui al comma 3 dell'art.11 del D.LGs115/2008, per cui e' sufficiente una **comunicazione preventiva al Comune**.



PROVINCIA DI ASCOLI PICENO

Medaglia d'oro al Valor Militare per attività partigiana

SERVIZIO TUTELA AMBIENTALE - RIFIUTI - ENERGIA - ACQUE

U.O.C. Risorse Energetiche

IMPIANTI DI POTENZA ≥ 20 KW INTEGRATI E NON INTEGRATI INSTALLATI SU EDIFICI, FABBRICATI O SU OPERE EDILIZIE MINORI

Per gli impianti del presente titolo valgono le seguenti definizioni ed ogni caso, ai fini autorizzativi, dovrà essere valutato nello specifico:

- **DPR 380/2001 art 3.** *Definizioni degli interventi edilizi* **comma 1** *Ai fini del presente testo unico si intendono per:* **lettera b)** *“interventi di manutenzione straordinaria», le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari e non comportino modifiche delle destinazioni di uso; “;*
- **DLgs 115/2008 art.11** *Semplificazione e razionalizzazione delle procedure amministrative e regolamentari* **comma 3** *“Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 26, comma 1, della legge 9 gennaio 1991, n. 10, e successive modificazioni, gli interventi di incremento dell'efficienza energetica che prevedano l'installazione ...omissis.... di impianti solari termici o fotovoltaici aderenti o integrati nei tetti degli edifici con la stessa inclinazione e lo stesso orientamento della falda e i cui componenti non modificano la sagoma degli edifici stessi, sono considerati interventi di manutenzione ordinaria e non sono soggetti alla disciplina della denuncia di inizio attività di cui agli articoli 22 e 23 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e successive modificazioni, qualora la superficie dell'impianto non sia superiore a quella del tetto stesso. In tale caso, fatti salvi i casi di cui all'articolo 3, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e successive modificazioni, è sufficiente una comunicazione preventiva al Comune.”*
- **DPR 380/2001 art.123** *Progettazione, messa in opera ed esercizio di edifici e di impianti.* **comma 1** *“Ai nuovi impianti, lavori, opere, modifiche, installazioni, relativi alle fonti rinnovabili di energia, alla conservazione, al risparmio e all'uso razionale dell'energia, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 17, commi 3 e 4, nel rispetto delle norme urbanistiche, di tutela artistico-storica e ambientale. Gli interventi di utilizzo delle fonti di energia di cui all'articolo 1 della legge 9 gennaio 1991, n. 10, in edifici ed impianti industriali non sono soggetti ad autorizzazione specifica e sono assimilati a tutti gli effetti alla manutenzione straordinaria di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a).omissis.....”*
- Eventuali riferimenti nei singoli Regolamenti Edilizi comunali;

Infine si precisa che nel caso in cui l'installazione dell'impianto fotovoltaico intervenga in occasione di un intervento edilizio, configurandosi tale impianto come apparato tecnologico a servizio dell'edificio, esso rientra nel **titolo abilitativo comunale necessario all'intervento sull'immobile** (DIA se manutenzione straordinaria e Permesso di costruire se ristrutturazione o nuova costruzione).



PROVINCIA DI ASCOLI PICENO

Medaglia d'oro al Valor Militare per attività partigiana

SERVIZIO TUTELA AMBIENTALE - RIFIUTI - ENERGIA - ACQUE

U.O.C. Risorse Energetiche

IMPIANTI \geq 20 KW A TERRA (NON INTEGRATI)

Ai sensi della *Finanziaria 2008* (L. 244/2008 art. 2 comma 158 lettera g), quando la potenza dell'impianto fotovoltaico sia inferiore a 20kW si applica la disciplina della DIA, da cui si presume che per impianti di potenza maggiore debba essere richiesto il permesso di costruire, atto autorizzativo a tutti gli effetti.

Qualora sia necessario per autorizzare l'impianto il solo permesso di costruire non si hanno le condizioni per attivare il procedimento per il rilascio dell'autorizzazione unica ai sensi dell'art.12 del D.Lgs. 387/2003 (che sostituisce per definizione più atti di assenso), pertanto il permesso di costruire di competenza comunale sostituisce l'autorizzazione unica del D.Lgs 387/2003.

Qualora debbano essere acquisiti due o più atti di assenso, trova applicazione la **procedura del D.Lgs. 387/2003 di competenza della Provincia**. Il permesso di costruire rientra nel novero delle autorizzazioni al fine della sottoposizione ad Autorizzazione Unica.

POLIZZA FIDEJUSSORIA A GARANZIA DELLE OPERE DI MESSA IN PRISTINO

Ai sensi dell'art. 12 comma 4 del D.Lgs. 387/2003 come modificato dalla L. 244/07: ".....omissis*Il rilascio dell'autorizzazione costituisce titolo a costruire ed esercire l'impianto in conformità al progetto approvato e deve contenere, l'obbligo alla rimessa in pristino dello stato dei luoghi a carico del soggetto esercente a seguito della dismissione dell'impianto.....omissis....*".

Sulla base di quanto sopra riportato, si richiede che **nei casi di impianti realizzati a terra**, a garanzia dell'impegno di dismissione dell'impianto e di rimessa in pristino dello stato dei luoghi, prima dell'inizio dei lavori il titolare dell'impianto stipuli apposita **polizza fidejussoria bancaria o assicurativa a favore dell'Amministrazione procedente**, da rivalutarsi sulla base del tasso di inflazione programmata ogni 3 anni. La fidejussione è **vincolata** e finalizzata esclusivamente all'attività di rimessa in pristino dell'area da parte dell'Amministrazione procedente **in via sostitutiva** del soggetto inadempiente.

All'atto della presentazione di istanza per il rilascio di Autorizzazione Unica, il richiedente dovrà impegnarsi al perfezionamento del contratto fidejussorio all'atto di avvio dei lavori, per un ammontare da quantificarsi secondo le tariffe sotto indicate:

- **100 €/kWp** nel caso di impianti con strutture di sostegno dei moduli ancorate con fondazioni, superficiali o profonde, in cemento armato;
- **70 €/kWp** negli altri casi.

In ogni caso, qualora il calcolo della fidejussione di cui sopra risulti inferiore alla stima del **costo effettivo della dismissione** che si evince dagli elaborati progettuali, si dovrà far riferimento al **valore più elevato**.



PROVINCIA DI ASCOLI PICENO

Medaglia d'oro al Valor Militare per attività partigiana

SERVIZIO TUTELA AMBIENTALE - RIFIUTI - ENERGIA - ACQUE

U.O.C. Risorse Energetiche

Al fine di consentire alla Provincia la verifica circa la congruità dei costi effettivi di dismissione dichiarati, l'istanza per il rilascio dell'Autorizzazione Unica dovrà essere corredata dai seguenti documenti:

- Progetto di dismissione dell'impianto e di rimessa in pristino dello stato dei luoghi;
- Computo metrico estimativo delle spese per la rimozione dell'impianto, per lo smaltimento dei materiali di risulta e per il ripristino dell'area;

L'ammontare della polizza fideiussoria, calcolato come sopra, sarà riportato nel provvedimento di Autorizzazione Unica.

DURATA AUTORIZZAZIONE

Con l'obbligo della messa in pristino dello stato dei luoghi di cui al comma 4 dell'art. 12 del DLgs 387/2003, il legislatore ha voluto implicitamente assegnare all'autorizzazione unica una scadenza, legata proprio alla garanzia di rimessa in pristino dell'area sulla quale verrà realizzato l'impianto.

Pertanto, l'Amministrazione rilascerà l'autorizzazione subordinandola ad un termine di scadenza della sua validità; un termine di scadenza congruo dell'autorizzazione unica per un impianto fotovoltaico è la durata degli incentivi ai sensi del D.M. 19/02/2007 e precisante 20 ANNI.

Inoltre, conformemente al permesso di costruire, sarà indicato un congruo termine di inizio e fine lavori, pena la revoca dell'atto autorizzatorio, nonché un termine dell'efficacia dell'autorizzazione; essa, infatti, non può essere utilizzata come una mera prenotazione del territorio.

Tutti i termini soggetti a scadenza possono essere prorogati, per una sola volta, purchè la richiesta venga effettuata prima della loro data di scadenza e sia motivata.

AUTORIZZAZIONE ELETTRODOTTO

Considerato che l'art. 12 comma 3 del D.Lgs. 387/2003 prevede che: *la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione, come definiti dalla normativa vigente, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli impianti stessi, sono soggetti ad una autorizzazione unica, rilasciata dalla Regione o dalle Province delegate dalla Regione, nel rispetto delle normative vigenti in materia di tutela dell'ambiente, di tutela del paesaggio e del patrimonio storico-artistico, che costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico.*



PROVINCIA DI ASCOLI PICENO

Medaglia d'oro al Valor Militare per attività partigiana

SERVIZIO TUTELA AMBIENTALE - RIFIUTI - ENERGIA - ACQUE

U.O.C. Risorse Energetiche

Tenuto conto che tra le opere connesse all'impianto sono comprese anche le infrastrutture di collegamento alla rete elettrica, si può affermare che gli impianti necessari alla connessione alla rete dell'impianto fotovoltaico ai fini dell'immissione dell'energia prodotta sono oggetto del procedimento unico di autorizzazione e, pertanto, devono far parte del progetto allegato all'istanza di autorizzazione per la costruzione e l'esercizio dell'impianto fotovoltaico.

Va inoltre considerato il dettato normativo della L.R. 19/1988 che disciplina le funzioni trasferite alla Regione, e successivamente alle Province (precisamente il servizio competente è il Servizio Interventi Sismici, Idraulici, Elettrici, Protezione civile della Provincia), in materia di opere per il trasporto, la trasformazione e la distribuzione di energia elettrica comunque prodotta, avente tensione non superiore a 150.000 volt.

Da quanto sopra, si conclude che, qualora il caviodotto/elettrodotta di connessione alla rete necessiti ai sensi della normativa vigente di autorizzazione e noto che tale autorizzazione è di competenza del Servizio Interventi Sismici, Idraulici, Elettrici della Provincia, il procedimento del D.Lgs. 387/2003 verrà coordinato con quello relativo all'autorizzazione per il collegamento alla rete elettrica.

ELENCO INDICATIVO DEGLI ATTI DI ASSENSO CHE CONFLUISCONO NEL PROCEDIMENTO UNICO

1. il nulla osta di competenza dell'Ente di gestione dell'area protetta di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394;
2. permesso di costruire di cui al DPR 380 del 2001, di competenza del Comune interessato;
3. parere di conformità del progetto alla normativa di prevenzione incendi, di cui all'articolo 2 del DPR 12 gennaio 1998, n. 37, rilasciato dal Ministero dell'Interno – comando Provinciale VV.FF.;
4. il nulla osta delle Forze Armate (Esercito, Marina, Aeronautica) per le servitù militari e per la sicurezza del volo a bassa quota solo se necessario e solo nel caso di impianti ubicati in prossimità di zone sottoposte a vincolo militare;
5. il nulla osta sismico ai sensi della normativa vigente;
6. il nulla osta per la sicurezza del volo da rilasciarsi da parte dell'aeronautica civile (ENAC-ENAV), ai sensi del R.D. 30 marzo 1942, n. 327 recante il codice della navigazione;
7. il mutamento di destinazione d'uso temporaneo o definitivo dei terreni gravati da uso civico di cui alla legge n. 1766 del 1927 e successive modificazioni;
8. l'autorizzazione al taglio degli alberi prevista dalle leggi regionali;
9. la verifica di coerenza con i limiti alle emissioni sonore rilasciata dall'amministrazione competente ai sensi della legge 447 del 1995 e successive modificazioni e integrazioni;



PROVINCIA DI ASCOLI PICENO

Medaglia d'oro al Valor Militare per attività partigiana

SERVIZIO TUTELA AMBIENTALE - RIFIUTI - ENERGIA - ACQUE

U.O.C. Risorse Energetiche

10. nulla osta dell'ispettorato del Ministero delle comunicazioni oggi Ministero dello sviluppo economico ai sensi dell'articolo 95 del D.Lgs. n. 259 del 2003;
11. l'autorizzazione per attraversamenti, realizzazione passi carrai e/o interferenze con la viabilità provinciale/statale/comunale ai sensi del Codice della strada;
12. l'autorizzazione al prelievo idrico rilasciata dall'autorità competente ai sensi del regio decreto 1775 del 1993;
13. l'autorizzazione agli scarichi rilasciata dall'autorità competente ai sensi del decreto legislativo 152 del 2006;
14. l'autorizzazione delle opere di connessione alla rete L.R. 19/88;
15. l'autorizzazione paesaggistica, D.Lgs 42/04;
16. la valutazione d'incidenza, D.P.R. 357/97.